

Edizione di venerdì 15 Gennaio 2021

CASI OPERATIVI

Accordi di ristrutturazione: quando non è necessaria l'adesione dell'AF?

di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Il quadro di sintesi dei crediti d'imposta nella Legge di Bilancio 2021

di Debora Reverberi

IMU E TRIBUTI LOCALI

Giacimenti non edificabili, esclusi dal prelievo Imu

di Fabio Garrini

CRISI D'IMPRESA

“Default”: le nuove regole applicate dalle banche dal 1° gennaio 2021

di Giuseppe Rodighiero

IVA

Detergenti disinfettanti per mani: le regole Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CASI OPERATIVI

Accordi di ristrutturazione: quando non è necessaria l'adesione dell'AF?

di EVOLUTION

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Omologazione degli accordi di ristrutturazione nel CCII: quando è possibile la mancata adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria?

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, all'articolo 48 comma 5, ha previsto la possibilità che il Tribunale proceda con l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 57 e ss. CCII, anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio 2020, ha modificato il comma 5, prevedendo l'estensione della disposizione anche all'ipotesi di concordato preventivo e anche al caso in cui la mancata adesione derivi dagli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Il quadro di sintesi dei crediti d'imposta nella Legge di Bilancio 2021

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **L. 178/2020** (c.d. Legge di Bilancio 2021) conferma **il ruolo sempre più pervasivo dei crediti d'imposta** nel quadro degli incentivi fiscali a carattere nazionale disponendo **la proroga**, talora con potenziamenti e modifiche, dei principali **in vigore nel periodo 2020, nonché l'introduzione** di nuovi.

Di seguito si offre **una panoramica dei principali crediti d'imposta contenuti nella Legge di Bilancio 2021:**

Quadro di sintesi dei principali crediti d'imposta ex Legge di Bilancio 2021

Credito d'imposta L'articolo 1, comma 117-123, L. 178/2020 attribuisce ai cuochi cuochi professionisti **professionisti**, impiegati presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi, **un credito d'imposta fino al 40% delle seguenti spese sostenute tra il 01.01.2021 e il 30.06.2021:**

- **acquisto di beni strumentali durevoli;**
- **partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.**

L'agevolazione spetta fino ad un **massimo di credito di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro** per ciascuna delle annualità 2021-2023.

Credito d'imposta L'articolo 1, comma 131, L. 178/2020, estende il credito d'imposta di cui **e-commerce** delle all'articolo 3, comma 1, D.L. 91/2014 previsto per il sostegno del **made in Italy**, imprese agricole alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento dell'**e-commerce**.

Il credito d'imposta è pari al **40% degli investimenti effettuati dal 2021 al**

2023.

Credito d'imposta L'articolo 1, [commi 171–172](#), L. 178/2020 contiene la proroga al 31.12.2022 del credito d'imposta introdotto dall'articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 per l'acquisto di **beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive** nelle zone assistite ubicate nelle seguenti regioni del Mezzogiorno:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Credito d'imposta L'articolo 1, [commi 185–187](#), L. 178/2020 proroga per le annualità 2021 e R&S potenziato nelle 2022 il credito d'imposta potenziato per gli investimenti in attività di R&S aree del Mezzogiorno (inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19) in favore delle imprese operanti nelle **regioni del Mezzogiorno e direttamente afferenti alle strutture produttive** ivi ubicate di cui all'articolo 244 D.L. 34/2020:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Sono confermate le medesime aliquote definite per il 2020:

- **25% per le grandi imprese;**
- **35% per le medie imprese;**
- **45% per le piccole imprese.**

Restano escluse dalla maggiorazione, nei periodi d'imposta 2021 e 2022, le attività di R&S nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Credito d'imposta per L'articolo 1, [commi da 219 a 226](#), L. 178/2020, inserito nel corso dell'esame minusvalenze della Legge di Bilancio 2021 alla Camera dei deputati, introducono un credito realizzate in "PIR d'imposta spettante alle persone fisiche titolari di specifici piani di risparmio a lungo termine – PIR pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi PMI" realizzati, che:

- **vengano detenuti per almeno 5 anni**
- **il cui credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite.**

Il credito d'imposta si applica ai **piani costituiti dal 01.01.2021 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021** ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

Credito d'imposta L'articolo 1, [comma 230](#), L. 178/2020, proroga al 31.12.2021 il credito quotazione Pmi d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi, istituito dall'articolo 1, commi 89-92, L. 205/2017, prevedendo un ulteriore stanziamento di **30 milioni di euro per il 2022.**

Il credito d'imposta ammonta:

- al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alle negoziazioni
- fino a un massimo di 500.000 euro.

Crediti d'imposta per L'articolo 1, commi 263-264, L. 178/2020, reca modifiche ai requisiti di il rafforzamento accesso alle misure previste per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di patrimoniale delle medie dimensioni introdotte dall'articolo 26 D.L. 34/2020 e la proroga al imprese 30.06.2021 del termine di esecuzione dell'aumento di capitale, con esclusione dell'agevolazione consistente nel credito di imposta per conferimenti in denaro volti all'aumento del capitale sociale.

Credito d'imposta per L'articolo 1, commi 536-539, L. 178/2020, prevede un credito d'imposta per le la promozione delle donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, competenze iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

Il credito d'imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

- 100% per le piccole e micro imprese;
- 90% per le medie imprese;
- 80% per le grandi imprese.

Il limite di spesa annua è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Credito d'imposta per L'articolo 1, comma 583, lett. d), L. 178/2020 prevede l'innalzamento l'attrazione in Italia dell'aliquota massima del credito d'imposta ex articolo 19 L. 220/2016, di investimenti riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, cinematografici ein relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate audiovisivi sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere, dal 30% al 40%.

Credito d'imposta per L'articolo 1, comma 602, L. 178/2020 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dall'articolo 28 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) e ss.mm.ii., alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30.04.2021, in luogo dell'originario termine del 31.12.2020.

Credito d'imposta per L'articolo 1, comma 608, L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il investimenti in credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali pubblicità quotidiani e periodici, anche online, in continuità col regime speciale introdotto per il 2020:

- credito d'imposta pari al 50% del valore degli investimenti effettuati;
- tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.

Tax credit edicole L'articolo 1, comma 609, L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il

credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. **tax credit edicole**).

Il credito d'imposta si applica **alle condizioni e con le modalità previste per il 2020** dall'articolo 28 D.L. 18/2020 (estensione del limite di credito a 4.000 euro per beneficiario e ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili) nel **limite di spesa annuale di 15 milioni di euro**.

Credito d'imposta L'articolo 1, [comma 610](#), L. 178/2020 proroga per il biennio 2021-2022 il testate edite incognito d'imposta per i servizi digitali introdotto dall'[articolo 190](#) D.L. 34/2020. formato digitale

Il credito d'imposta è riconosciuto alle **imprese editrici di quotidiani e di periodici**, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, per un importo pari al **30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale**.

La misura è riconosciuta entro il **limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**.

Credito d'imposta per L'articolo 1, [commi 698 e 699](#), L. 178/2020 introduce, a favore delle l'acquisto di **cargomicroimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano di ultimo bike miglio**, un **credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita**.

Il credito d'imposta spetta:

- **nella misura massima del 30% delle spese**
- fino ad un **importo massimo annuale di 2.000 euro** per ciascuna impresa
- nel **limite massimo complessivo di 2 milioni di euro** per l'anno 2021.

Credito d'imposta L'articolo 1, [commi 1051-1063](#), L. 178/2020, introduce una disciplina innovata investimenti in beni del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotta dall'[articolo 1, commi 184-197](#), L. 160/2019, agli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, incluse le prenotazioni al 31.12.2022 con effettuazione degli investimenti entro il 30.06.2023.

Le principali novità della disciplina innovata sono:

- **potenziamento delle aliquote agevolative;**
- **aumento dei massimali di spesa ammissibili;**
- **ampliamento dell'ambito applicativo;**
- accorciamento del periodo di fruizione a **3 quote annuali di pari importo**;
- **ulteriore riduzione a compensazione in unica soluzione** nel caso di investimenti in beni ordinari per soggetti **con ricavi o compensi inferiori a euro 5 milioni** (nel periodo 16.11.2020-31.12.2021);

- accelerazione della fruizione dal periodo di entrata in funzione o interconnessione.

Tipologia di bene	Periodo effettuazione investimento	Aliquote e tetti di spesa complessivi
Beni materiali immateriali ordinari	e2021	10% 15% <i>smart working</i> Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)
	2022	6% Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali 4.0	2021	– 50% fino a 2,5 milioni di euro – 30% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20
	2022	– 40% fino a 2,5 milioni di euro – 20% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20
Beni immateriali 4.0	2021/2022	20% fino a 1 milione di euro

Credito d'imposta R&S&I&D L'articolo 1, [comma 1064](#), lettere a)-h), L. 178/2020, proroga fino al 2022 il credito d'imposta R&S&I&D di cui all'articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 con **potenziamento delle aliquote e dei massimali di credito d'imposta**, modifiche intese a chiarirne l'ambito applicativo e introduzione dell'obbligo di **asseverazione della relazione tecnica**.

Le aliquote e i limiti di credito d'imposta sono così potenziati:

- 20% entro il limite di euro 4 milioni per attività di R&S;
- 15% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT 4.0 o green;
- 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di IT;
- 10% entro il limite di euro 2 milioni per attività di Design.

Credito d'imposta formazione 4.0 L'articolo 1, [comma 1064](#), lettera l), L. 178/2020, proroga fino al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0 di cui all'articolo 1, commi 46-56, L. 205/2017.

È previsto l'ampliamento delle voci di spesa agevolabili, già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020, alle seguenti voci:

- spese del personale relative ai formatori;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti;
- spese per servizi di consulenza connessi alla formazione;
- spese del personale relative ai partecipanti e spese generali indirette generali strettamente inerenti.

Sono confermate le seguenti aliquote e limiti del 2020, con incremento **al 60%** nel caso di formazione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati:

- **50%** entro il limite di euro 300.000 per le piccole imprese;
- **40%** entro il limite di euro 250.000 per le medie imprese;
- **30%** entro il limite di euro 250.000 per le grandi imprese.

Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, **nella misura del 50% delle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2022** fino ad un ammontare complessivo non superiore:

- per le persone fisiche esercenti attività economica a **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale;
- per gli altri soggetti a **5.000 euro** per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Il credito d'imposta spetta nel **limite complessivo di 5 milioni di euro** rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.

Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente lavoro anticipa il termine di utilizzo del **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, disponendone la difruzione dal **01.01.2021 al 30.06.2021** e fissandone **il termine per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito al 30.06.2021**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Giacimenti non edificabili, esclusi dal prelievo Imu

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

TEMI EMERGENTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE A INIZIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Capita talvolta di constatare che taluni Comuni emettono **avvisi di accertamento** per contestare la qualificazione ai fini **Imu** (e quindi il prelievo) di determinati terreni, in quanto potenzialmente destinati all'attività estrattiva; in particolare, per i terreni coltivati sotto i quali sono presenti **giacimenti**, potrebbe accadere che il Comune possa pretendere l'imposta quale **terreno edificabile**.

Sul punto si deve osservare che, mentre tale **contestazione è legittima** (in quanto in linea con il pensiero della Cassazione) per i terreni **destinati a cava**, al contrario, tale operazione **non ha alcun fondamento quando il terreno è sovrastante un giacimento, ma è preclusa ogni possibilità di edificazione**.

La situazione è di interesse diffuso in quanto **molti territori italiani** sono caratterizzati da un **sottosuolo** che presenta disponibilità di **inerti pregiati** (ghiaia, sabbia, argilla, marmi, graniti, ecc.) per cui vi è il rischio che i possessori di terreni agricoli possano subire una contestazione per certi versi paradossale.

Esaminiamo i contorni della questione.

Le cave e l'Imu

La questione riguardante il prelievo Imu (e in passato Ici, visto che il presupposto era il medesimo) sulle cave è stata per lungo tempo dibattuta.

Una volta che la **cava risulta essere operativa**, il prelievo Imu opera con riferimento al *genus* dei **fabbricati**; infatti, normalmente le cave sono censite al catasto dei fabbricati in **categoria D** (si veda sul punto la **nota DRE Emilia Romagna 3849/2009** e la **nota Agenzia delle Entrate n. 128253 del 09.10.2014**).

A tal fine, gli edifici funzionali all'estrazione e le aree pertinenziali a questi, sottratte all'attività agricola (comprese le cave in esercizio), devono essere oggetto di **prelievo** sulla base della **rendita che sia attribuita a tali fabbricati**.

Le aree che sono **designate come cava**, ma per le quali l'attività estrattiva ancora non è iniziata, sono soggette a prelievo?

Storicamente si era affermata la tassazione di tali suoli quali **terreni agricoli**, ovvero addirittura l'esonero dal tributo locale in quanto i terreni imponibili sarebbero esclusivamente quelli destinati all'**impiego agricolo** (ossia quelli destinati alle attività di cui all'[**articolo 2135 cod. civ.**](#)).

La questione è stata oggetto di soluzione ad opera della **Cassazione** (constano sul punto due sentenze, la n. [**14409 del 09.06.2017**](#) e la [**n. 3267 del 05.02.2019**](#)) la quale li ha ricondotti ai **terreni edificabili** e, in quanto tali, soggetti al prelievo sulla base del **valore venale in comune commercio** (quella delle aree fabbricabili è infatti l'unica fattispecie che poggia la tassazione sul valore di mercato e non sul quello catastale).

I giacimenti non edificabili

Il tema si pone per i **terreni** ubicati in zone dove nel sottosuolo sono presenti **giacimenti**, ovvero in quelle zone, frequentemente molto ampie, ma per le quali l'utilizzo è **fortemente limitato**, se non nullo, e per le quali spessissimo è preclusa la costruzione di edificati finalizzati all'estrazione degli inerti.

Per dette aree, taluni Comuni pretendono il pagamento dell'Imu quali **aree fabbricabili**, assimilandole alle aree destinate a cave, ipotizzando che tali suoli possiedano un valore superiore a quello dell'ordinario terreno agricolo e questo possa giustificare l'assimilazione.

Questa **impostazione è da rigettare**. La disciplina Imu (e un tempo quella Ici) contempla la tassazione del valore dell'immobile esclusivamente quando questo sia un'**area edificabile**.

L'area è edificabile quando può essere utilizzata ai fini edificatori, **a nulla rilevando la possibilità di scavare i suoli**.

Anche la Cassazione si dimostra di questo avviso; nelle due sentenze richiamate ha **rigettato** la tesi in forza della quale l'Imu, **sulle aree qualificate come "fabbricabili", era stata ritenuta dovuta solo per il fatto che su di esse potevano essere costruiti fabbricati** finalizzati all'attività estrattiva, e non per il fatto in sé che l'attività estrattiva fosse possibile.

Si veda, ad esempio questo estratto della [**sentenza n. 3267 del 05.02.2019**](#): “l'area di cui si tratta, **seppure è adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, il che induce ad**

escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile, è altresì suscettibile di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali, così come indicato dalla ricorrente nel ricorso. Ciò fa sì che il terreno debba essere qualificato come edificabile ai fini dell'Ici e che la base imponibile debba essere determinata sulla base del valore venale”.

Questo significa che i **terreni con sottostanti giacimenti**, se non permettono la costruzione di strutture (e questa è la situazione che normalmente si verifica nella pratica) **non possono essere qualificate come edificabili**.

Pertanto, trattandosi di **terreni agricoli**, il prelievo deve essere effettuato sulla base del reddito dominicale, mentre il **valore** che esso può assumere è del tutto **irrilevante** ai fini Imu.

CRISI D'IMPRESA

“Default”: le nuove regole applicate dalle banche dal 1° gennaio 2021

di Giuseppe Rodighiero

Seminario di specializzazione

LA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È operante dal **1° gennaio 2021** la nuova definizione di “**default**” alla quale le banche dovranno attenersi ai fini della classificazione del proprio portafoglio creditizio.

L’importanza di detta definizione è riconducibile al fatto che essa **determina il discriminio tra esposizioni creditizie delle banche verso controparti debitorie cc.dd. “non performing” (crediti deteriorati) e quelle “performing” (in bonis)**, con conseguenti diversi accantonamenti per rettifiche di valore nette per il deterioramento dei crediti alla voce 130 del conto economico dell’ente affidante, a copertura delle perdite attese dal proprio *banking book* (cfr. principio contabile Ifrs 9, “Strumenti finanziari”, aggiornato al Regolamento Ue 2018/498 della Commissione del 22 marzo 2018).

La normativa precedente

Come prima, anche successivamente all’entrata in vigore della nuova definizione di **default**, parlare di credito “*non performing*” significa fare riferimento alle esposizioni creditizie delle banche verso controparti debitorie che, **entro un anno, possono passare allo stato di “default”** (cfr. articolo 4, comma 1, nr. 54), così come definito dall'**articolo 178, comma 1, Regolamento Ue 575/2013**, ovvero quando (alternativamente o congiuntamente):

- 1) vi è un **rilevante sconfinamento persistente da almeno 90 giorni (past-due)**;
- 2) l’ente affidante in maniera soggettiva ritiene **improbabile** che il debitore possa adempiere pienamente alle proprie obbligazioni alla scadenza pattuita.

Le esposizioni debitorie con **sconfinamenti persistenti**, denominate “**esposizioni scadute e/o**

sconfinanti deteriorate" (cfr. **Banca d'Italia, circolare 272/2008**, Fascicolo "Matrice dei conti", 13° aggiornamento del 23 dicembre 2020), ove la morosità sopra la soglia di materialità (fino al 2020 prevista al 5%) rispetto all'esposizione debitoria complessiva perdura da almeno 90 giorni consecutivi, vengono classificate automaticamente dalle banche tra le esposizioni "*non performing*".

In tale circostanza, circa l'ammontare della morosità in questione, occorre evidenziare che il Regolamento delegato Ue 171/2018 **non prevede la possibilità di compensazione tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti e i margini disponibili** verso il medesimo debitore.

Diversamente, le "**Inadempienze probabili**" o "*Unlikely to pay exposure*" (in breve U.T.P.), che rappresentano l'altra categoria dei crediti "*non performing*" assieme alle "*esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate*" ed alle "sofferenze", sono considerate tali sulla base di una **valutazione soggettiva** da parte dell'ente affidante circa la presenza di elementi che implicano una **situazione di probabile inadempimento del debitore**, quindi una situazione di "*default*".

I "past-due" dal 1° gennaio 2021

Per le "**esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**" la soglia di rilevanza relativa del 5%, che identificava fino al 31 dicembre 2020 la rilevanza di un'obbligazione in arretrato, ora **diminuisce all'1%** (cfr. § 4, cap. 3, parte 2°, sezione III, circolare Banca d'Italia 285/2013, aggiornata al 22.09.2020).

Altresì, le nuove regole europee hanno introdotto una **soglia di rilevanza assoluta di euro 100,00 ed euro 500,00**, rispettivamente per i debitori con esposizioni cc.dd. "**al dettaglio**" o "*retail*" e per quelle esposizioni verso gli **altri debitori** (cfr. **articolo 1, comma 2 ed articolo 2, comma 1, Regolamento delegato Ue 171/2018**).

Al riguardo, si rileva che **da gennaio non vi è più la possibilità di effettuare compensazioni tra esposizioni scadute/sconfinanti e margini disponibili verso il medesimo debitore** (cfr. **articolo 1, comma 3, Regolamento delegato Ue 171/2018**).

Questo significa che ora, per esempio, con **rate in mora di un mutuo** (per esempio per complessivi euro 3.000,00) ed un **fido di cassa** acceso al medesimo debitore con disponibilità per lo stesso importo, **non vi può essere compensazione** tra morosità di euro 3.000,00 e margine disponibile di euro 3.000,00 ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza.

Sono considerati "**al dettaglio**" le persone fisiche, i liberi professionisti, le Pmi con un'esposizione verso le banche del gruppo cui appartiene l'ente affidante inferiore ad **euro 1.000.000** (cfr. § 8, cap. 1, parte 1°, sezione III, circolare Banca d'Italia 263/2006).

Circa le esposizioni al dettaglio, risulta opportuno evidenziare che dal **1° gennaio 2021** la banca ha facoltà di scegliere tra **due approcci**, quello "**per debitore**" e quello "**per transazione**",

in corrispondenza dei quali vi è un **diverso computo delle soglie di rilevanza assoluta e relativa**, ovvero, rispettivamente, in relazione alla **totalità degli obblighi del debitore verso la banca** oppure con riferimento alla singola linea di credito (cfr. **articolo 1, comma 1, Regolamento Ue 575/2013**).

Fino al 2020, invece, per l'**approccio “per transazione”**, rispetto a quello “per debitore”, **non esisteva alcuna soglia per la valutazione** della rilevanza delle obbligazioni creditizie.

Quindi, con l'**approccio “per debitore”**, se un singolo rapporto (di conto corrente, di mutuo, altro) si considera in “*default*”, automaticamente diventa tale la totalità dei rapporti del debitore con la banca.

D'altra parte, con l'**approccio “per transazione”** l'accertato “*default*” afferisce soltanto alla **singola linea di credito** e non a tutte le esposizioni del debitore verso la banca.

Per quanto riguarda il **conteggio dei giorni di scaduto** e/o **sconfinamento** per far scattare lo stato di “*default*”, rispetto a quanto previsto precedentemente, dal 1° gennaio 2021 il **conteggio dei 90 giorni** consecutivi di scaduto/sconfinamento che ha superato la soglia di rilevanza **parte dal giorno successivo** a quello di superamento di detta soglia, e non più dal giorno successivo a quello dell'inadempimento (cfr. **articolo 1, comma 5 ed articolo 2, comma 4, Regolamento delegato Ue 171/2018**).

Oltre a quanto sopra, la *European Banking Authority*, nei § 16 – 20 degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di *default* ai sensi dell'**articolo 178, Regolamento Ue 575/2013** (EBA/GL/2016/07), chiarisce che se l'esposizione debitoria è stata oggetto di modifica, sospensione, dilazione, il conteggio dell'arretrato si deve basare sul **nuovo piano rimodulato**.

Altresì, le stesse linee guida dell'E.B.A. sulla definizione di “*default*” sottolineano che vi è sospensione del conteggio dei giorni in arretrato in presenza di una **sospensione del pagamento ex lege**, oppure qualora vi siano **controversie sul rimborso del debito**. Con operazioni societarie straordinarie, invece, il conteggio dei giorni decorre dalla data di mutamento del titolare dell'obbligazione.

L'improbabile adempimento

Le linee guida dell'Eba (EBA/GL/2016/07) specificano degli **elementi** considerati **indicativi “dell'improbabile adempimento”** di cui all'**articolo 178, comma 1, lettera a), Regolamento Ue 575/2013**, il quale identifica, in alternativa al criterio del *past-due*, lo stato di “*default*” del debitore.

In particolare, al § 5 del documento in parola vengono identificati come **indicatori di “improbabile adempimento”** l'appostazione, da parte della banca, a **sofferenza** o ad **inadempienza probabile** (U.T.P.) del debitore, la **svalutazione del credito** nel conto economico

della banca “*come risultato di un significativo scadimento del merito creditizio*”, la **presentazione di istanza di fallimento** (o l’avvio di altra procedura analoga) da parte dell’ente affidante, del debitore o di altri soggetti interessati.

Parimenti, sono **indicatori di improbabile adempimento** la **cessione** del credito da parte dell’istituto affidante (correlata al rischio di credito e non ad altra motivazione) alla quale consegue una **perdita significativa**. Detta significatività si verifica al **superamento della soglia del 5% del seguente rapporto**:

(importo credito ceduto – prezzo di vendita dell’obbligazione) / importo del credito ceduto.

Infine, un ulteriore elemento da considerare come indicativo dell’**improbabile adempimento** afferisce a quei debitori interessati da **modifiche delle condizioni contrattuali del proprio debito o da rifinanziamenti che rivelano situazioni di effettiva difficoltà finanziaria**.

Queste misure di concessione vengono definite dagli **standard tecnici** pubblicati dalla *European Banking Authority* (E.B.A.), adottati da parte della Commissione europea il 9 gennaio 2016, come “*forbearance measures*” (cfr. *European Banking Authority*, “*EBA Final draft Implementing Technical Standards*”, 27 luglio 2014).

Trattasi di **misure di concessione accordate dalle banche ai debitori in difficoltà finanziaria** aventi tra i possibili obiettivi anche quello “*di evitare il passaggio a deteriorate delle esposizioni in bonis e dovrebbero essere sempre finalizzate a riportare l’esposizione in una situazione di rimborso sostenibile*” (cfr. Banca Centrale Europea, “*Linee guida per le banche sui crediti deteriorati*”, marzo 2017 cap. 4, §. 4.1).

In questi casi, si parla di **improbabile adempimento**, quindi di **debitore in stato di “default”**, qualora le “*misure di concessione implichino verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria*” che superi un valore dell’1% (cfr. § 49 – 52, linee guida dell’E.B.A. (EBA/GL/2016/07)).

Formalmente: $(NPV_0 - NPV_1) / NPV_0$

con NPV_0 e NPV_1 che rappresentano, rispettivamente, il **valore attuale netto dei flussi di cassa** prima e dopo la misura di concessione (“*forbearance measures*”).

Criteri di uscita dallo stato di “*default*”

Sempre le linee guida dell’Eba (EBA/GL/2016/07) specificano i **criteri minimali di uscita dallo stato di “*default*”, differentemente dalla normativa previgente** che non stabiliva alcun specifico criterio per l’uscita dalle esposizioni creditizie deteriorate.

In tal senso, il § 71 delle citate linee guida chiarisce che **le esposizioni creditizie deteriorate**

rimangono tali per almeno 3 mesi (“*cure period*”), passati i quali, **se il debitore regolarizza la morosità**, oppure se riporta l'esposizione sotto almeno una delle soglie di rilevanza, e la banca affidante constata l'effettivo e permanente miglioramento della qualità del credito, l'ente affidante può riportare il debitore ad uno stato di “*non default*”.

Segnalazione nella Centrale dei Rischi

L'adozione della nuova definizione di “*default*” non muta l'attuale segnalazione nella Centrale dei Rischi degli inadempimenti persistenti (*rectius* di quelli caratterizzati da uno sconfino maggiore di almeno 90 giorni, il cui conteggio parte sempre dal giorno successivo a quello di inadempimento).

Circa la **segnalazione a sofferenza**, invece, pur confermando il **non automatismo tra stato di “*default*” ed appostazione a sofferenza**, dal 1° gennaio 2021 si dovrà applicare la **segnalazione di sofferenza uniformemente all'interno di un gruppo bancario**, parlando quindi di **“sofferenza di gruppo”**, in quanto “*gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni – positive e negative – a disposizione del gruppo stesso*” (cfr. Banca d'Italia, “*Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi*”, approfondimento del 28/12/2020).

IVA

Detergenti disinfettanti per mani: le regole Iva

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 la cessione di **detergenti disinfettanti per mani** è assoggettata all'aliquota **Iva del 5%** secondo il numero 1-ter.1, Tabella A, Parte II-bis allegata al **D.P.R. 633/1972**; si è esaurita al 31 dicembre 2020 la disposizione che prevedeva l'esenzione Iva ai sensi dell'[articolo 124 D.L. 34/2020](#) automaticamente senza necessità di ulteriori disposizioni.

Occorre fare riferimento all'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, dettata dall'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), che, in tema di cessione di beni mobili, considera rilevante il momento della **consegna o spedizione**, o il momento del pagamento del corrispettivo o dell'emissione della fattura se antecedenti.

Pertanto, saranno **esenti Iva** le cessioni di beni spedite, consegnate o fatturate o pagate entro il 31 dicembre 2020.

In caso di emissione di una **nota di variazione nel 2021 in diminuzione** di un'operazione esente effettuata dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, la nota di credito sarà esente Iva nel 2021, mentre la **nota di variazione in aumento** dovrà essere emessa con l'applicazione dell'aliquota Iva al 5%.

Secondo la [circolare 32/E/2013](#) “l'aliquota Iva delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata, laddove la nota di variazione sia emessa per documentare conguagli tariffari, dovuti alla rideterminazione dei prezzi. Naturalmente, nel caso in cui il saldo risulti a debito del cliente, l'aliquota Iva applicabile al saldo imponibile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.”

Ma cosa si intende per **detergenti disinfettanti per mani**? In merito all'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, sono state fornite precisazioni dall'Agenzia delle entrate con diversi documenti di prassi.

La [**circolare 26/E/2020**](#) al paragrafo 2.2 ha precisato che con la dizione “detergenti disinfettanti per mani” il legislatore ha voluto far riferimento ai soli **prodotti per le mani con potere disinfettante**, e in particolare ai **biocidi o presidi medico-chirurgici**, a prescindere dalle dimensioni della confezione.

I **semplici detergenti** non possono ritenersi compresi nell'elenco dell'[**articolo 124 D.L. 34/2020**](#) in quanto **non svolgono un'azione disinfettante**: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione.

Come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità (in seguito, “ISS”) nel Rapporto Covid-19, n. 19/2020 Rev. del 13 luglio 2020 e n. 25/2020 del 15 maggio 2020, solo la **disinfezione** ha un'azione virucida, battericida o fungicida ossia un'azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi, fermo restando che, per un'efficace azione disinfettante, questa deve essere preceduta dalla detersione della cute o delle superfici.

Per svolgere questa azione però devono essere utilizzati i **biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC)**, cioè **disinfettanti, autorizzati in genere dal Ministero della salute o dall'ISS, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione**.

I biocidi e i presidi medico chirurgici permettono dunque un'efficace azione disinfettante della cute o delle superfici e in genere sono a base di principi attivi come l'acido lattico, l'acido cloridrico, l'ipoclorito di sodio, etanolo, perossido di idrogeno, in percentuali diverse a seconda del tipo di utilizzo. Quelli utilizzati per **disinfettare la cute appartengono alla categoria PT1**, mentre quelli per la disinfezione delle superfici appartengono alla categoria PT2, fermo restando che alcuni BPR o PMC possono essere idonei per entrambi gli usi (PT1/PT2), come l'etanolo.

L'Agenzia delle dogane, nella [**circolare 12/D/2020**](#), ha associato alla voce “detergenti disinfettanti per le mani” i codici doganali ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, ex 380894; la particella ex ha il significato di “una parte di...” ([**risposta 370/E/2020**](#)). Tra questi prodotti vanno individuati quelli che corrispondono alla definizione della norma e dunque solo i detergenti disinfettanti per le mani **considerati biocidi e presidi medico chirurgici autorizzati** per l'igiene umana (PT1) e quelli utilizzabili sia per l'igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall'ISS nel Rapporto 19/2020 Rev..

In tale documento è ad esempio previsto che sono efficaci per la **disinfezione della cute**, i PMC o i biocidi con etanolo compreso tra il 73,6 e 89 per cento nonché quelli a base di etanolo e 1-propanolo con concentrazione di etanolo del 65 per cento.

Posto che trattasi di prodotti **soggetti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente** (in genere, il Ministero della salute), in assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa, la relativa cessione non ha potuto beneficiare dell'esenzione Iva prevista dall'articolo

124, comma 2, o dal 1° gennaio 2021 non potrà beneficiare dell'aliquota Iva del 5%.

Con l'ultima [**risposta n. 625 del 28.12.2020**](#), l'Agenzia delle entrate ha riassunto le caratteristiche Iva dei beni detergenti disinfettanti per mani:

- il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con **azione disinfettante** (i.e. biocidi e presidi medico-chirurgici), soggetti alla **preventiva autorizzazione** delle autorità competenti (Ministero della salute o Istituto Superiore della Sanità);
- i **comuni igienizzanti/detergenti per le mani**, per i quali non è prevista alcuna specifica autorizzazione, non possono dunque considerarsi ricompresi nell'elenco di cui all'[**articolo 124 D.L. 34/2020**](#), in quanto non svolgono un'azione disinfettante, limitandosi a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti;
- fermi restando i codici doganali individuati dall'ADM nella circolare 12/D/2020, si ritiene che devono considerarsi agevolabili non tutti i prodotti corrispondenti ai codici Taric richiamati (ex 3401 1100, ex 34011900, ex 3401 2010, ex 3401 2090, ex 3401 3000 ed ex 3402 1200), bensì solo i **biocidi e i presidi medico chirurgici autorizzati per l'igiene umana (PT1)** e quelli utilizzabili sia per l'igiene umana sia per disinfettare le superfici (PT1/PT2), il cui o i cui principi attivi devono rispettare le percentuali indicate dall'Istituto Superiore della Sanità nel Rapporto 19/2020 Rev;
- posto che trattasi di prodotti soggetti alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente (in genere, il Ministero della salute), in **assenza di questa autorizzazione o nelle more della stessa**, la relativa cessione non potrà beneficiare dell'esenzione Iva prevista dall'[**articolo 124, comma 2**](#), fino al 31 dicembre 2020 o "a regime" dell'aliquota Iva del 5 per cento. Tutti gli altri prodotti indicati dalle tabelle che non presentano le caratteristiche su indicate non possono, di conseguenza, beneficiare del regime Iva di favore introdotto dalla norma richiamata.